

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 03-205812/2000

OGGETTO: “SP N.25 delle Grange di Nole - Allargamento in località Vastalla dal km 0+000 al km 0+490”, nel Comune di Nole Canavese (TO). Procedura di verifica *ex art.10*, legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998.

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- con istanza del 12.06.2000 il Servizio Pianificazione Viabilità (*ex Viabilità II*) di questo ente, ha sottoposto il progetto definitivo, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63870/2000 del 05.04.2000, “*SP N.25 delle Grange di Noie - Allargamento in località Vastalla dal km 0+000 al km 0+490*”, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il citato progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, a norma dell’art. 10 della citata legge regionale n. 40/98;
- in data 09.08.2000 è stato pubblicato sul BUR l’avviso al pubblico recante notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso è pervenuta n.1 osservazione da parte del WWF, sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta;
- in data 14.09.2000, presso la sede dell’Area Ambiente, via Valeggio n. 5 - Torino, si sono riuniti l’Organo Tecnico e la Conferenza dei Servizi;

Considerato che:

- Le opere riguardano la modifica e l’ampliamento di opere già esistenti, come indicato all’art. 4, comma 4, legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- Il progetto è ubicato in comune di Nole Canavese, in prossimità dell’abitato di Grange di Nole e del confine comunale di Robassomero, in destra orografica del Torrente Stura di Lanzo;
- I dati dimensionali del progetto sono:
 - lunghezza del tratto viario interessato dall’ampliamento 490 m
 - larghezza della carreggiata 7 m
 - numero corsie previste 2
 - larghezza corsie 3,5 m
 - larghezza delle due banchine laterali 1 m ciascuna
 - movimenti di terra previsti in fase di cantiere per scavi 2.915 m³
 - movimenti di terra previsti in fase di formazione di rilevato 1.877 m³
- Il progetto prevede inoltre:
 - la realizzazione di una cunetta-canale per lo scolo delle acque meteoriche (nelle vicinanze dello scolmatore del canale di Robassomero) di 135 m lunghezza;
 - la realizzazione di uno scatolare in calcestruzzo (2,4x2,1x9,5 m) per permettere l’attraversamento delle acque del canale scolmatore al disotto della sede stradale;
- Dal punto di vista della pianificazione si rileva che:
 - dalla documentazione tecnica prodotta nell’ambito del programma di ricerca (coordinato con la

Provincia di Torino) in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo, e dall'analisi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 621-71253 del 28.04.1999, non sono emersi dati di criticità per quanto concerne l'assetto geomorfologico dell'area in esame;

- l'intervento si localizza in prossimità del parco della Mandria;
 - l'intervento è realizzato su terreni attualmente individuati dal PRGC come "Area Agricola";
- Dal punto di vista progettuale e tecnico si rileva che:
 - l'intervento, realizzato su terreno prevalentemente pianeggiante, interessa un tratto stradale già esistente;
 - non sono previsti scavi in profondità;
 - Dal punto di vista ambientale si rileva che:
 - l'intervento di ampliamento implica un allargamento dell'attuale sede stradale con utilizzo quantitativamente contenuto di suoli agricoli di Classe III° di Capacità d'Uso (IPLA - carta in scala 1:25.000);
 - il tratto viario in progetto attraversa un canale secondario non iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del RD n. 1775/33;
 - l'intervento prevede la cementificazione del canale scolmatore che scorre a lato della strada esistente;
 - l'allargamento della sede stradale implica l'abbattimento di un filare di 12 salici che concorrono ad interrompere la monotonia del paesaggio agrario occupato da agricoltura estensiva e soprattutto costituiscono un interessante corridoio ecologico e probabile punto di appoggio, e sito di riproduzione per rapaci ed in generale per l'avifauna;
 - Dal punto di vista metodologico e della documentazione presentata:
 - il materiale fornito dal proponente risulta carente, in particolare per quanto concerne la relazione illustrativa e la descrizione dell'assetto geomorfologico ed idrogeologico della zona da redigere come previsto dal DM 11 marzo 1988;

Rilevato che:

- l'intervento non rientra in aree protette;
- l'area interessata non è soggetta a vincolo idrogeologico;
- l'intervento in oggetto risulta soggetto a vincolo di tutela ambientale (area boscata), ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, art. 146, lett. g e del DPR 616/77, commi 1 e 2 (nota prot. n.18367/19/19.20 del 22 settembre 2000, Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Urbanistica, Settore gestione beni ambientali);
- la realizzazione comporta un utilizzo quantitativamente limitato di suoli agricoli di Classe III° di Capacità d'Uso (IPLA - carta 1:25.000);
- i movimenti totali di terra previsti sono di limitata entità, inoltre non saranno effettuati scavi in profondità;
- non sono previste interruzioni o deviazioni di alcun corso d'acqua;
- le operazioni di riassetto del canale scolmatore sono finalizzate al rallentamento dei fenomeni di erosione del terreno dovuti allo scorrimento delle acque ed a evitare del verificarsi di fenomeni di allagamento della sede stradale, talora occorsi in passato, in occasione di eventi meteorici di particolare intensità;
- la tipologia e le condizioni degli alberi che compongono il filare, pur costituendo un elemento rilevante come corridoio ecologico, non sono tali da far ritenere che tale elemento necessiti di una specifica salvaguardia;
- l'intervento non implica una modifica o comunque un aumento dei flussi di traffico attualmente presenti su tale direttrice e non si prevede dunque incremento delle emissioni sonore o atmosferiche dovute ai gas di scarico degli automezzi in transito;
- le dimensioni dell'intervento in progetto sono di modesta entità, tali da non alterare la situazione

ambientale, per cui non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti di carattere geomorfologico, idrogeologico e comunque generale;

- il comune di Nole esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, dalla fase di valutazione, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- in relazione al vincolo di tutela ambientale, il settore competente della Regione ritiene che l'intervento non sia da sottoporre alla Valutazione di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98, ma che lo stesso possa essere valutato nell'ambito delle competenze del Settore ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e del DPR n. 616/77, commi 1 e 2;
- il riassetto del fondo del canale scolmatore e il consolidamento delle sponde dello stesso dovranno essere effettuati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica (pietrame, pioli in legno, tallee di salice) in luogo del previsto rivestimento dell'alveo in cemento e pietrame;
- la verifica, se non già effettuata, del dimensionamento idraulico degli attraversamenti ed in particolare delle cunette e del ponte, per tempi di ritorno centennali (secondo quanto previsto dal DM 11 marzo 1988), al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale;
- il filare di salici esistente dovrà essere ripristinato a lato del nuovo tracciato viario: previa valutazione da parte di un esperto delle condizioni degli esemplari esistenti, si dovrà provvedere, qualora possibile, al reimpianto degli stessi ed all'inserimento di nuovi esemplari al fine di ricreare il filare asportato durante i lavori di ampliamento della strada. Qualora, in seguito al reimpianto, dovessero verificarsi fenomeni di mancato attecchimento degli esemplari, questi dovranno essere sostituiti;
- preliminarmente all'asportazione dei salici, si dovrà provvedere a verificare l'eventuale presenza di siti riproduttivi di fauna selvatica, ospiti del filare arboreo;
- i tempi e le modalità di asportazione e di impianto o reimpianto del filare, così come le modalità di trattamento di siti riproduttivi eventualmente rinvenuti, dovranno essere concordati con il Servizio "Tutela della Fauna e della Flora" di codesta amministrazione;
- a lavori terminati dovrà essere ricollocata adeguata segnaletica stradale al fine di segnalare la presenza di possibili attraversamenti da parte di animali selvatici;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP in 63-65326 del 14.4.1999

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14 settembre 2000, ove risulta l'uniforme considerazione espressa dai partecipanti di escludere il progetto presentato alla procedura di valutazione;

Viste le osservazioni pervenute;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 35 dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40;

Visto il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616, commi 1 e 2;

Visto il DM 11 marzo 1988

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, il progetto relativo alla "*SP N. 25 delle Grange di Nole - Allargamento in località Vastalla dal Km 0+000 al Km 0+490*", presentato dal Servizio Pianificazione Viabilità (*ex Viabilità II*) di questo ente, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40), subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni dettagliate in premessa che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-

progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:

- in relazione al vincolo di tutela ambientale, il settore competente della Regione ritiene che l'intervento non sia da sottoporre alla Valutazione di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98, ma che lo stesso possa essere valutato nell'ambito delle competenze del Settore ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e del DPR n. 616/77, commi 1 e 2;
- il riassetto del fondo del canale scolmatore e il consolidamento delle sponde dello stesso dovranno essere effettuati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica (pietrame, pioli in legno, talee di salice) in luogo del previsto rivestimento dell'alveo in cemento e pietrame;
- la verifica, se non già effettuata, del dimensionamento idraulico degli attraversamenti ed in particolare delle cunette e del ponte, per tempi di ritorno centennali (secondo quanto previsto dal DM 11 marzo 1988), al fine di prevenire ed evitare allagamenti del tratto stradale;
- il filare di salici esistente dovrà essere ripristinato a lato del nuovo tracciato viario: previa valutazione da parte di un esperto delle condizioni degli esemplari esistenti, si dovrà provvedere, qualora possibile, al reimpianto degli stessi ed all'inserimento di nuovi esemplari al fine di ricreare il filare asportato durante i lavori di ampliamento della strada. Qualora, in seguito al reimpianto, dovessero verificarsi fenomeni di mancato attecchimento degli esemplari, questi dovranno essere sostituiti;
- preliminarmente all'asportazione dei salici, si dovrà provvedere a verificare l'eventuale presenza di siti riproduttivi di fauna selvatica, ospiti del filare arboreo;
- i tempi e le modalità di asportazione e di impianto o reimpianto del filare, così come le modalità di trattamento di siti riproduttivi eventualmente rinvenuti, dovranno essere concordati con il Servizio "Tutela della Fauna e della Flora" di codesta amministrazione;
- a lavori terminati dovrà essere ricollocata adeguata segnaletica stradale al fine di segnalare la presenza di possibili attraversamenti da parte di animali selvatici;

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina

04/10/2000

Ver. I - 24.09.2000im